



Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 1 – Basilicata smart (OS 1.1. - OS 1.3. – OS 1.4.)

Avviso pubblico

Mini P.I.A.

*Piani di sviluppo industriale attraverso
mini pacchetti integrati di agevolazione*

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

ALLEGATO 13_linee guida DNSH



AVVISO PUBBLICO - PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ATTRAVERSO PACCHETTI INTEGRATI AGEVOLATIVI (MINI PIA)

LINEE GUIDA DNSH

Estratto dal Rapporto Ambientale al Programma Regionale FESR FSE 2021-2027

L'applicazione del principio "do no significant harm" (DNSH), nell'ambito della politica di coesione, è introdotto dal Common Provisions Regulation (CPR) il quale stabilisce che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852.

Inoltre, l'art. 9 "Principi Orizzontali" del Regolamento (Ue) 2021/1060 specifica che gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi sul clima e del principio di "non arrecare danni significativi" all'ambiente.

Il Regolamento RRF, Recovery and Resilience Facility che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi del citato articolo 17 del regolamento n. 2020/852.

Attraverso la nota EGESIF_21- 0025-00 27/09/2021 la Commissione ha assicurato orientamenti per l'applicazione del principio DNSH nell'ambito della Politica di coesione, evidenziando come il principio vada interpretato nel contesto dell'Art. 17 del Regolamento n. 2020/852 che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali previsti come segue:

- si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa, sulle persone, sulla natura o sui beni;
- si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;



- si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Il presente avviso intende rispettare e conformarsi al principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

Al fine di garantirne la conformità attuativa al principio DNSH sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali i quattro potenzialmente più interferenti con le tipologie di intervento agevolabili, ovvero:

- mitigazione dei cambiamenti climatici (se l'investimento porta a significative emissioni di gas serra);
- adattamento ai cambiamenti climatici (questo in particolare per progetti che prevedano consumo di suolo permeabile, se determina un maggior impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura e sui beni);
- economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (se l'investimento porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incremento nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento e smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine);
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo (per gli investimenti relativi alla realizzazione fisica di prototipi e all'acquisto/noleggino di impianti industriali se determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo).

La verifica del rispetto del principio DNSH avverrà sia in fase ex ante (di preparazione dell'avviso e di definizione dei criteri di ammissibilità ai finanziamenti) sia ex post (verifica a saldo delle operazioni).

1. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI NON VI È LA NECESSITÀ DI ACQUISIRE INFORMAZIONI IN MERITO AI LORO EVENTUALI IMPATTI AMBIENTALI

Per le spese di seguito riportate si prevede la compatibilità con il principio DNSH sia in fase ex-ante che ex-post, poiché si valuta che, per la loro natura, non abbiano un impatto negativo significativo.

- a. servizi di consulenze, progettazione, ecc. di cui al progetto dei Servizi reali come riportati nel catalogo dei servizi reali;
- b. attività di formazione di cui al progetto di Formazione avanzata;



- c. servizi di consulenza specialistica riferibili a brevetti frutto della ricerca, sviluppo di software, specifico per l'oggetto della ricerca, servizi di consulenza di carattere tecnico-scientifico, ricerca contrattuale con organismi di ricerca e/o strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti;
- d. acquisto di software specialistico;
- e. spese per personale;
- f. acquisizione certificazione ambientale, energetica, di qualità;
- g. spese generali e piccole forniture.

2. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI SI RITENGONO ASSOLTI EX-ANTE CON CONDIZIONE I REQUISITI DNSH

Per le spese di seguito riportate, la conformità al principio DNSH è subordinata alla dichiarazione ex-ante delle prestazioni ambientali ed energetiche (certificazioni, marchi o etichette) ed alla verifica ex-post a completamento dell'investimento della relativa documentazione attestante la compatibilità con il principio DNSH.

VERIFICA EX-ANTE

- I. Per impianti macchinari e attrezzature, prodotti elettronici, strumentazione scientifica, si riporta di seguito l'elenco indicativo di marchi, etichette, certificazioni di cui devono essere in possesso a dimostrazione delle prestazioni energetiche-ambientali (a seconda di quale sia il prodotto in questione):
 - certificazione ISO 50600 o certificazione ISO 14001 o 14024 di tipo I o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una ecolabel (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente);
 - il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
- II. per i data center:
 - debbono essere conformi all'European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency o, in alternativa, alle Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency » 2021 (JRC) o aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management" ;



- il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE

Se non fossero rispettati i requisiti richiesti sopra, il fornitore/produttore dovrà produrre la conformità, anche tramite dichiarazione, relativa alla efficienza energetica/ambientale dei prodotti alle direttive/regolamenti:

- Reach (Regolamento EU n. 1907/2006);
- RoHS (Direttiva 2011/65/UE e s.m.i.)
- Ecodesign (Regolamento EU n. 424/2019);
- Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e s.m.i.);
- ISO 9001 e UNI EN ISO 14001/EMAS (Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione),
- EN 50614 (Riutilizzo di apparecchiatura precedentemente scartata come rifiuto RAEE e preparata per il riutilizzo allo stesso scopo per cui è stata concepita);
- ISO 11469 e ISO 1043 (nel caso di computer fissi e display);
- Dichiarazione di adesione a best practice che garantiscano basse o nulle emissioni in acqua, aria e suolo (se pertinente al progetto);

L'impresa può dichiarare assolto in fase ex-ante il requisito DNSH ai sensi di quanto contenuto nell'allegato 3 del D.M. 10/02/2022 e quindi di aver adottato una delle seguenti misure di sostenibilità energetica:

- introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
- nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
- utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
- installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
- soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività economica.

III. Per gli impianti industriali:

- Possesso della certificazione ambientale ISO 14000;

IV. Per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova

- qualora siano in possesso di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

V. Acquisto di brevetti, realizzazione prototipi:

- qualora siano accompagnati da certificazioni relative alla loro efficienza energetica (vedi elenco sopra) o siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili, congiuntamente a criteri di sostenibilità applicati alla gestione dei rifiuti, nonché ad adesione a best practice che garantiscano basse o nulle emissioni in acqua, aria e suolo.

VI. Per gli impianti fotovoltaici

- Conformità alle norme CEI (EN 61730-1-2);
- In fase di progettazione, conduzione analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione;
- Marcatura CE con dichiarazione del Produttore di rispondenza alle Direttive di EcoDesign e RoHS;
- Adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs.118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE.

VII. Opere edili/murarie e impiantistiche:

- Ricorso ad Imprese certificate ISO/EMAS o altra certificazione ambientale di settore;
- Conformità del progetto ai Criteri Ambientali Minimi per un'edilizia sostenibile di cui al Decreto 23/06/2022;
- Redazione dello specifico *Piano ambientale di cantierizzazione* (PAC) per la gestione ambientale del cantiere qualora previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Rispetto da parte dell'intervento dei requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici (caso di ristrutturazione). Nel caso di nuovi edifici necessario adottare i requisiti nZEB (*Nearly Energy Zero Building*), ossia edifici a energia quasi zero (Riferimento nZEB introdotto dalla Direttiva Europea 31/2010/CE -, e recepita in Italia con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2015);
- Verifica dell'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici. Fornire un attestato di rispetto dei vincoli definiti nella pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico, frane e incendio e altri rischi a senso della normativa regionale e nazionale (La lista 'dei pericoli legati al clima' da tener conto per l'analisi DNSH è fornita nell'allegato A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021);
- Adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che garantiscono il risparmio idrico e l'uso sostenibile delle acque (attestate da etichette secondo le norme UE);
- Dimostrazione che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere e provenienti da processi di demolizione e costruzione, sia destinato al



riutilizzo, al riciclaggio e ad altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;

- Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose presenti nell' "Authorization List" facente parte del regolamento REACH. Dovranno inoltre essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
- In caso di costruzioni in legno, l'80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o possedere altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditazione.

3. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO DICHIARARE SE E IN CHE MISURA QUESTE SPESE INTERFERISCONO/NON INTERFERISCONO CON I REQUISITI DNSH.

Nel caso in cui le spese previste non possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche di esclusione ex-ante (1. e/o 2.), sarà necessario dichiarare mediante adeguata descrizione se e in che misura queste spese interferiscono o non interferiscono con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per il bando.

In particolare se interferiscono si chiede di stimare:

- per il criterio "mitigazione dei cambiamenti climatici" la variazione attesa dei consumi (elettrici e termici annui per effetto del progetto specificando se fonte fossile o rinnovabile) (Kwh/anno);
- per il criterio "adattamento ai cambiamenti climatici" la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto (distinguendo per tipologia area a valenza naturalistica, area agricola, area urbana) (mq);
- per il criterio "economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" la variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone tipologia, quantitativi e destinazione finale (riciclaggio/recupero/smaltimento) (kg/anno);
- per il criterio "prevenzione e controllo dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo" la variazione annua attesa delle singole emissioni in acqua/aria/soilo per effetto dell'operazione finanziata (mg/Nmc in aria, mg/l in acqua).

A rendicontazione del saldo finale, e prima dell'erogazione del saldo, l'impresa beneficiaria dovrà dimostrare ex post il rispetto del principio DNSH per l'investimento agevolato.

In particolare:

- per la tipologia di spese per le quali non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali (vedi punto 1) – **nessuna verifica**;



- per la tipologia di spese per le quali si ritengono assolti ex-ante con condizione i requisiti DNSH – **fornire la documentazione attestante quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda quale condizionalità ex-ante;**
- per la tipologia di spese per le quali è necessario dichiarare se e in che misura queste spese interferiscono/non interferiscono con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per il bando: **dichiarare i valori raggiunti con la realizzazione del progetto:**
 - per il criterio "mitigazione dei cambiamenti climatici" la variazione raggiunta nei consumi (elettrici e termici annui per effetto del progetto specificando se fonte fossile o rinnovabile) (Kwh/anno);
 - per il criterio "adattamento ai cambiamenti climatici" la variazione di consumo di suolo per effetto del progetto (distinguendo per tipologia area a valenza naturalistica, area agricola, area urbana) (mq);
 - per il criterio "economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" la variazione raggiunta nella produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone tipologia, quantitativi e destinazione finale (riciclaggio/recupero/smaltimento) (kg/anno);
 - per il criterio "prevenzione e controllo dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo" la variazione annua raggiunta dalle singole emissioni in acqua/aria/soilo per effetto dell'operazione finanziata (mg/Nmc in aria, mg/l in acqua).

